
Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale amministrativo (OOTA)

del 5 dicembre 2008 (stato 1 gennaio 2021)

emanata dal Tribunale amministrativo il 5 dicembre 2008

visto l'art. 14 LOG¹⁾

1. Corte plenaria

Art. 1 Presidenza, compiti

¹ La Corte plenaria è diretta dal presidente. Essa

- a) * svolge i compiti assegnatili dalla legge sull'organizzazione giudiziaria²⁾;
- b) esercita la vigilanza sulle commissioni d'espropriazione³⁾;
- c) adempie ai compiti in relazione all'autorità di conciliazione e al tribunale arbitrale secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali⁴⁾;
- d) nomina le commissioni giudiziarie per la durata del mandato;
- e) approva il preventivo e il conto annuale del Tribunale amministrativo a destinazione del Gran Consiglio;
- f) * licenzia il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio⁵⁾;
- g) * presenta alla Commissione della gestione del Gran Consiglio le proposte di credito suppletivo⁶⁾ necessarie secondo il diritto sulla gestione finanziaria;
- h) presenta al Gran Consiglio proposte per la creazione di impieghi;
- i) * stabilisce i principi della retribuzione degli attuari ad hoc del Tribunale amministrativo e di altre indennità d'intesa con l'Ufficio cantonale del personale;
- j) approva convenzioni sulla delega di compiti ad altri servizi e contratti a lungo termine;
- k) approva prese di posizione relative a importanti progetti di leggi giudiziarie.

¹⁾ CSC [173.000](#)

²⁾ Cfr. art. 20 LOG, CSC [173.000](#)

³⁾ Cfr. art. 21 LEspr, CSC [803.100](#)

⁴⁾ Cfr. art. 2 segg. LAPCA, CSC [370.300](#)

⁵⁾ Cfr. art. 68 cpv. 2 LOG, CSC [173.000](#)

⁶⁾ Cfr. art. 20 LGF, CSC [710.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

2. Camere

Art. 2 Suddivisione

¹ Per l'adempimento dei compiti spettanti al Tribunale in qualità di tribunale amministrativo, costituzionale e delle assicurazioni vengono costituite le seguenti camere:

- a) 1a Camera: diritto amministrativo generale;
- b) 2a Camera: diritto in materia di assicurazioni sociali, parte 1;
- c) 3a Camera: diritto in materia di assicurazioni sociali, parte 2;
- d) 4a Camera: imposte, tasse e tributi;
- e) 5a Camera: diritto edilizio e di pianificazione, nonché agricoltura.

Art. 3 1a Camera

¹ La 1a Camera tratta ricorsi e azioni dagli ambiti giuridici non assegnati ad un'altra camera, in particolare dai seguenti ambiti giuridici:

- a) diritti politici;
- b) dimora, domicilio e cittadinanza;
- c) polizia degli stranieri;
- d) polizia del commercio;
- e) * ...
- f) acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero;
- g) concessioni;
- h) questioni di polizia;
- i) diritto del personale;
- j) * diritto notarile;
- k) educazione e cultura;
- l) diritto stradale;
- m) appalti, economia idrica, servizi pubblici;
- n) * beni pubblici;
- o) * responsabilità dello Stato;
- p) * principio di trasparenza;
- q) * diritto amministrativo rimanente.

Art. 4 2a Camera

¹ La 2a Camera tratta ricorsi e azioni dai seguenti ambiti giuridici:

- a) assicurazione vecchiaia e superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni;
- c) assicurazione contro la disoccupazione;
- d) previdenza professionale;
- e) prestazioni complementari, indennità per perdita di guadagno;
- f) assegni familiari;
- g) * aiuto alle vittime di reati.
- h) * ...
- i) * ...

Art. 5 3a Camera

¹ La 3a Camera tratta ricorsi e azioni dai seguenti ambiti giuridici:

- a) assicurazione invalidità;
- b) assicurazione malattia;
- c) assicurazione militare;
- d) * sanità;
- e) * ...
- f) * ...
- g) * aiuto sociale;
- h) * gratuito patrocinio.

Art. 6 4a Camera

¹ La 4a Camera tratta ricorsi e azioni dai seguenti ambiti giuridici:

- a) tasse;
- b) contributi compensativi;
- c) compensori e altri contributi;
- d) imposte cantonali e comunali;
- e) imposta federale diretta;
- f) imposta di culto;
- g) * tassa di soggiorno, tassa di pernottamento e tassa di promozione turistica;
- h) espropriazione;
- i) * valutazione ufficiale;
- j) * aiuto in caso di catastrofi, pompieri, protezione civile;
- k) * diritto degli avvocati.

Art. 7 5a Camera

¹ La 5a Camera tratta ricorsi e azioni dai seguenti ambiti giuridici:

- a) costruzioni fuori dalle zone edificabili (EFZ);
- b) diritto edilizio;
- c) protezione della natura, del patrimonio culturale e dei monumenti;
- d) pianificazione locale;
- e) protezione dell'ambiente e delle acque;
- f) diritto forestale;
- g) danni agli edifici e danni causati dalla natura;
- h) * agricoltura;
- i) * costruzione di strade e opere idrauliche;
- j) * registro fondiario.

Art. 8 Attribuzione in caso di dubbio

¹ Se per la trattazione di una controversia entrano in questione diverse camere, i relativi presidenti stabiliscono di comune accordo la camera competente. Se non riescono ad accordarsi, l'attribuzione avviene ad opera della Corte plenaria.

Art. 9 Composizione

¹ Ogni camera è composta dal relativo presidente, dal supplente e da un ulteriore giudice.

² Se una procedura viene condotta in lingua romancia o italiana, il giudice che parla la rispettiva lingua assume la funzione di presidente.

Art. 10 Istruzione 1. Competenza

¹ Il presidente della camera è competente per l'istruzione dei casi attribuiti alla camera.

² Di regola, il presidente stesso prepara i casi ed elabora una proposta scritta motivata almeno in modo sintetico.

³ Per garantire una distribuzione equilibrata degli affari, singoli casi o interi settori di competenza possono essere delegati ad altri membri della camera per l'istruzione e la preparazione della decisione.

Art. 11 2. Compiti

¹ Nell'ambito dell'istruzione del processo, ai giudici dell'istruzione competono in particolare i seguenti compiti:

- a) ordini alla cancelleria concernenti la registrazione e l'evasione dei casi;
- b) emanazione delle necessarie decisioni determinanti il corso del processo incluse decisioni su misure cautelari e sull'assistenza giudiziaria gratuita;
- c) accertamento delle questioni di fatto e di diritto che si pongono, eventualmente coinvolgendo un attuario;
- d) assunzione di prove, per quanto ciò sia necessario e ammesso;
- e) verifica se si pongono questioni di importanza fondamentale e se di conseguenza è necessaria una composizione di cinque giudici;
- f) nei casi con comparsa delle parti organizzazione del dibattimento orale con l'aiuto della cancelleria e della direzione della stessa.

3. Commissioni

Art. 12 Tipi

¹ Per l'adempimento di determinati compiti amministrativi vengono istituite le seguenti commissioni:

- a) * ...
- b) Commissione delle pubblicazioni;
- c) Commissione informatica.

² La Corte plenaria può istituire altre commissioni permanenti o non permanenti.

Art. 13 * ...

Art. 14 * ...

Art. 15 Commissione delle pubblicazioni

¹ La Commissione delle pubblicazioni è composta da un giudice e da due attuari.

² Essa sceglie in via definitiva le decisioni proposte per la pubblicazione nella PTA.

³ Essa rappresenta il Tribunale in tutte le pratiche che concernono la pubblicazione della sua giurisprudenza.

Art. 16 Commissione informatica

¹ La Commissione informatica è composta da un giudice nonché da una persona ciascuno in rappresentanza dell'attuariato e della cancelleria. *

² Essa garantisce l'informatizzazione del Tribunale. Essa stabilisce le priorità e le regole d'utilizzazione in questo campo.

³ Nell'ambito del preventivo approvato essa sbriga tutte le pratiche che concernono l'informatica del Tribunale.

4. Presidenza del Tribunale amministrativo

Art. 17 Compiti presidenziali e competenze

¹ Il presidente dirige il Tribunale amministrativo e sorveglia l'attività dello stesso. Gli competono in particolare i seguenti compiti: *

- a) evasione di tutte le pratiche amministrative e di diritto del personale, fatte salve le competenze della Corte plenaria;
- b) preparazione degli affari riservati alla Corte plenaria e alla Commissione amministrativa;
- c) * partecipazione alle sedute del Gran Consiglio sul preventivo, sul conto annuale e sul rapporto di gestione del Tribunale;
- d) cura dei contatti con le commissioni del Gran Consiglio e gli uffici dell'Amministrazione cantonale competenti per il Tribunale amministrativo;
- e) cura dei contatti con le commissioni d'espropriazione sottoposte alla vigilanza del Tribunale amministrativo;
- f) redazione di prese di posizione in merito a progetti di legge e collaborazione a progetti di giustizia riguardanti il Tribunale amministrativo;
- g) controllo costante del carico di lavoro da sbrigare dalle camere e dai singoli membri;
- h) gestione e controllo dell'attuariato e della cancelleria;
- i) coordinamento dell'impiego di attuari d'intesa con i presidenti delle camere;
- j) * ricorso ad attuari ad hoc d'intesa con i presidenti delle camere, per quanto lo richieda il carico di lavoro del Tribunale;

- k) occupazione dei posti di stage semestrale;
- l) garanzia del controllo dei crediti e responsabilità per un impiego parsimonioso ed economico dei crediti e per un sistema di controllo interno adeguato;
- m) * redazione delle bozze di preventivo e di conto annuale, nonché del rapporto di gestione;
- n) attuazione di spese nei limiti del preventivo approvato e del diritto cantonale sulle finanze;

² Il presidente può delegare a un altro giudice compiti di cui al capoverso 1. *

Art. 18 Sgravio

¹ Il presidente viene sgravato da compiti di giurisprudenza nella misura del tempo impiegato per le attività presidenziali.

² Il vicepresidente sostiene il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e lo sostituisce. In caso di sostituzione gli spettano compiti e competenze presidenziali¹⁾.

³ Per compiti particolari si può ricorrere anche agli altri giudici.

5. Attuariato

Art. 19 Compiti

¹ Agli attuari competono in particolare i seguenti compiti:

- a) stesura dei protocolli durante i dibattimenti e successiva redazione delle sentenze;
- b) collaborazione nell'istruzione del processo e nella preparazione della deliberazione delle sentenze, nonché partecipazione alla deliberazione delle sentenze con voto consultivo.
- c) gestione della biblioteca del Tribunale;
- d) support informatico in collaborazione con l'Ufficio d'informatica;
- e) assunzione di altri compiti attribuiti dalla presidenza.

Art. 20 Retribuzione 1. Attuari

¹ Gli attuari con impiego fisso vengono attribuiti al massimo alla classe di stipendio 24 secondo la legge cantonale sul personale²⁾. *

² All'inizio del rapporto di lavoro, la Corte plenaria stabilisce lo stipendio iniziale secondo le disposizioni del diritto cantonale sul personale.

³ Il presidente decide ogni anno sull'aumento dello stipendio, nonché su premi di prestazione e premi spontanei, secondo il diritto cantonale sul personale.

¹⁾ Cfr. art. 17 della presente ordinanza

²⁾ CSC [170.400](#)

Art. 21 2. Attuari ad hoc

¹ La retribuzione e il rapporto di lavoro degli attuari ad hoc e dei praticanti vengono stabiliti dal presidente d'intesa con l'Ufficio cantonale del personale.

6. Cancelleria del Tribunale

Art. 22 Compiti

¹ La cancelleria del Tribunale adempie in particolare ai seguenti compiti:

- a) registrazione di tutti i casi in entrata;
- b) svolgimento di istruzioni di processi secondo le indicazioni dei presidenti delle relative camere;
- c) comunicazione e fatturazione di decisioni;
- d) evasione della corrispondenza e del traffico telefonico;
- e) archiviazione di atti processuali;
- f) evasione di altri lavori amministrativi in relazione all'attività del Tribunale e al settore del personale su ordine del presidente.

Art. 23 Direzione

¹ La cancelleria del Tribunale è diretta dal cancelliere. Egli è responsabile per un'organizzazione efficiente della cancelleria e per la gestione del personale di cancelleria e provvede a una rapida evasione dei lavori che si presentano.

Art. 24 Vigilanza

¹ La cancelleria del Tribunale sottostà alla vigilanza del presidente.

Art. 25 Retribuzione

¹ Il cancelliere viene attribuito alla classe di stipendio 17 secondo la legge cantonale sul personale¹⁾, il rimanente personale di cancelleria alle classi di stipendio da 11 a 13.

² Per la determinazione dello stipendio all'inizio del rapporto di lavoro e del futuro aumento dello stipendio fanno stato le medesime competenze valide per gli attuari²⁾.

¹⁾ CSC [170.400](#)

²⁾ Cfr. art. 20 cpv. 2 e 3 della presente ordinanza

7. Servizi dell'Amministrazione cantonale

Art. 26 Delega di compiti speciali

¹ D'intesa con il Dipartimento competente, il Tribunale amministrativo può affidare a determinati servizi dell'Amministrazione cantonale attività che non rientrano tra i suoi compiti fondamentali, come:

- a) l'incasso delle tasse giudiziarie³⁾;
- b) il coinvolgimento dell'Ufficio del personale per questioni inerenti il diritto del personale e gli stipendi⁴⁾;
- c) la delega della responsabilità per i sistemi informatici⁵⁾;
- d) la gestione dei locali del Tribunale (manutenzione, pulizia)⁶⁾;
- e) * l'incasso di pretese di rimborso non ancora saldate concernenti l'assistenza giudiziaria gratuita⁷⁾.

² Il Tribunale amministrativo concorda con gli uffici l'indennità per le loro spese.

8. Contabilità

Art. 27 Preventivo e conto annuale

¹ Il presidente allestisce insieme al cancelliere e all'Amministrazione delle finanze la bozza di preventivo e di conto annuale a destinazione della Commissione amministrativa, rispettivamente del Gran Consiglio.

Art. 28 Controllo dei crediti

¹ Il presidente controlla insieme al cancelliere i crediti di preventivo e, se necessario, prepara in tempo utile le proposte di credito suppletivo necessarie.

Art. 29 Regolamentazione delle firme

¹ Tutti i documenti giustificativi di una spesa devono essere firmati da un giudice e da un collaboratore della cancelleria.

² Per settori speciali, il presidente può anche accordare ad un attuario il diritto di firmare insieme a un collaboratore della cancelleria.

³⁾ Amministrazione delle finanze

⁴⁾ Ufficio del personale

⁵⁾ Ufficio d'informatica

⁶⁾ Ufficio edile

⁷⁾ Amministrazione delle imposte

9. Pubblicità

Art. 30 Pubblicazioni

¹ Il Tribunale amministrativo pubblica tutte le decisioni più importanti in forma anonima sulla sua homepage in internet⁶⁾.

² Allo stesso modo, il Tribunale procede, se ciò è prescritto, alla lettura pubblica di sentenze e informa su dibattimenti pubblici.

³ Ogni anno, le decisioni più importanti vengono pubblicate nella prassi del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (PTA). *

10. Disposizione finale

Art. 31 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

⁶⁾ www.vg.gr.ch

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
05.12.2008	01.01.2009	atto normativo	prima versione	-
09.04.2013	01.05.2013	Art. 12 cpv. 1, a)	abrogazione	-
09.04.2013	01.05.2013	Art. 13	abrogazione	-
09.04.2013	01.05.2013	Art. 14	abrogazione	-
09.04.2013	01.05.2013	Art. 17 cpv. 1	modifica	-
09.04.2013	01.05.2013	Art. 17 cpv. 1, j)	modifica	-
09.04.2013	01.05.2013	Art. 17 cpv. 2	introduzione	-
09.04.2013	01.05.2013	Art. 20 cpv. 1	modifica	-
09.04.2013	01.05.2013	Art. 26 cpv. 1, e)	introduzione	-
26.09.2017	01.01.2018	Art. 6 cpv. 1, i)	modifica	2017-035
21.02.2020	01.01.2020	Art. 1 cpv. 1, a)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 1 cpv. 1, f)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 1 cpv. 1, g)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 1 cpv. 1, i)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 3 cpv. 1, e)	abrogazione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 3 cpv. 1, j)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 3 cpv. 1, n)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 3 cpv. 1, o)	introduzione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 3 cpv. 1, p)	introduzione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 3 cpv. 1, q)	introduzione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 4 cpv. 1, g)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 4 cpv. 1, h)	introduzione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 4 cpv. 1, i)	introduzione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 5 cpv. 1, d)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 5 cpv. 1, e)	abrogazione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 5 cpv. 1, f)	abrogazione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 6 cpv. 1, g)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 6 cpv. 1, j)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 6 cpv. 1, k)	introduzione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 7 cpv. 1, h)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 7 cpv. 1, i)	introduzione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 7 cpv. 1, j)	introduzione	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 16 cpv. 1	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 17 cpv. 1, c)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 17 cpv. 1, m)	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 17 cpv. 2	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 20 cpv. 1	modifica	2020-005
21.02.2020	01.01.2020	Art. 30 cpv. 3	modifica	2020-005
10.11.2020	01.01.2021	Art. 4 cpv. 1, g)	modifica	2021-009
10.11.2020	01.01.2021	Art. 4 cpv. 1, h)	abrogazione	2021-009
10.11.2020	01.01.2021	Art. 4 cpv. 1, i)	abrogazione	2021-009
10.11.2020	01.01.2021	Art. 5 cpv. 1, d)	modifica	2021-009
10.11.2020	01.01.2021	Art. 5 cpv. 1, g)	introduzione	2021-009
10.11.2020	01.01.2021	Art. 5 cpv. 1, h)	introduzione	2021-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	05.12.2008	01.01.2009	prima versione	-
Art. 1 cpv. 1, a)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 1 cpv. 1, f)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 1 cpv. 1, g)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 1 cpv. 1, i)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 3 cpv. 1, e)	21.02.2020	01.01.2020	abrogazione	2020-005
Art. 3 cpv. 1, j)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 3 cpv. 1, n)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 3 cpv. 1, o)	21.02.2020	01.01.2020	introduzione	2020-005
Art. 3 cpv. 1, p)	21.02.2020	01.01.2020	introduzione	2020-005
Art. 3 cpv. 1, q)	21.02.2020	01.01.2020	introduzione	2020-005
Art. 4 cpv. 1, g)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 4 cpv. 1, g)	10.11.2020	01.01.2021	modifica	2021-009
Art. 4 cpv. 1, h)	21.02.2020	01.01.2020	introduzione	2020-005
Art. 4 cpv. 1, h)	10.11.2020	01.01.2021	abrogazione	2021-009
Art. 4 cpv. 1, i)	21.02.2020	01.01.2020	introduzione	2020-005
Art. 4 cpv. 1, i)	10.11.2020	01.01.2021	abrogazione	2021-009
Art. 5 cpv. 1, d)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 5 cpv. 1, d)	10.11.2020	01.01.2021	modifica	2021-009
Art. 5 cpv. 1, e)	21.02.2020	01.01.2020	abrogazione	2020-005
Art. 5 cpv. 1, f)	21.02.2020	01.01.2020	abrogazione	2020-005
Art. 5 cpv. 1, g)	10.11.2020	01.01.2021	introduzione	2021-009
Art. 5 cpv. 1, h)	10.11.2020	01.01.2021	introduzione	2021-009
Art. 6 cpv. 1, g)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 6 cpv. 1, i)	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-035
Art. 6 cpv. 1, j)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 6 cpv. 1, k)	21.02.2020	01.01.2020	introduzione	2020-005
Art. 7 cpv. 1, h)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 7 cpv. 1, i)	21.02.2020	01.01.2020	introduzione	2020-005
Art. 7 cpv. 1, j)	21.02.2020	01.01.2020	introduzione	2020-005
Art. 12 cpv. 1, a)	09.04.2013	01.05.2013	abrogazione	-
Art. 13	09.04.2013	01.05.2013	abrogazione	-
Art. 14	09.04.2013	01.05.2013	abrogazione	-
Art. 16 cpv. 1	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 17 cpv. 1	09.04.2013	01.05.2013	modifica	-
Art. 17 cpv. 1, c)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 17 cpv. 1, j)	09.04.2013	01.05.2013	modifica	-
Art. 17 cpv. 1, m)	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 17 cpv. 2	09.04.2013	01.05.2013	introduzione	-
Art. 17 cpv. 2	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 20 cpv. 1	09.04.2013	01.05.2013	modifica	-
Art. 20 cpv. 1	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005
Art. 26 cpv. 1, e)	09.04.2013	01.05.2013	introduzione	-
Art. 30 cpv. 3	21.02.2020	01.01.2020	modifica	2020-005